



Comune di San Germano Chisone

Città Metropolitana di Torino

Tel. 0121/58601

fax 0121/58607

Via Scuole, 9

e-mail: san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

PROT. N. 3796

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO N. 214 DEL 24 NOVEMBRE 2016

CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO

PREMESSO che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili di peggioramento, tali da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;

VISTO il Bollettino di Aggiornamento Idrogeologico e Idraulico n. 1 emesso dalla Città Metropolitana di Torino in data 24.11.2016, valido 12 ore dal quale risulta una previsione di criticità diffusa per precipitazioni per estese esondazioni dei corsi d'acqua e diffusi fenomeni di versante, con disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi;

VISTA la precedente ordinanza n. 213 del 23.11.2016 con la quale il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole nella giornata del 24.11.2016;

CONSIDERATO quindi che non sono previsti miglioramenti delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore;

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità, in particolare quella degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, ai quali sarebbe comunque difficile garantire un regolare servizio di trasporto;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (abbondanti precipitazioni con possibile peggioramento della situazione meteorologica) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

DATO ATTO che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- la sospensione delle lezioni nelle scuole dell'Infanzia e Primaria operanti nel territorio del Comune di SAN GERMANO CHISONE, per il giorno 25 Novembre 2016;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico, alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino, alla Prefettura, al COM territorialmente competente e alla stazione Carabinieri di Villar Perosa;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio informatico del Comune di San Germano Chisone;

AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
(REYNAUD Flaylo)

